



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

37/2012

GIUGNO/2/2012 (*)

5 Giugno 2012

**L'INAIL CON NOTA PROTOCOLLO
N. 3341 DEL 24.05.2012 COMUNICA
CHE IN RELAZIONE
ALL'AUTOLIQUIDAZIONE 2011/2012
I DATORI DI LAVORO CHE NON
HANNO PROVVEDUTO ALL'INVIO
DELLE DICHIARAZIONI SALARI
ENTRO IL 17 MARZO 2012 POSSONO
INVIARLE ENTRO IL 18 GIUGNO
2012 SENZA APPLICAZIONE DI
SANZIONI.**

Come noto, da quest'anno (2012) ***la dichiarazione dei salari ai fini dell'autoliquidazione del premio Inail va inviata esclusivamente per il tramite del canale telematico.***

Fino allo scorso anno, invece, la denuncia *de qua* si poteva presentare anche in formato cartaceo.

La predetta dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva di eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate e di domanda di riduzione del premio artigiani, ***andava inviata, entro il 17 marzo scorso, utilizzando uno dei servizi telematici: «invio dichiarazione salari» oppure «Alpi online», disponibili sul portale Inail, all'indirizzo www.inail.it - Punto Cliente.***

In via del tutto eccezionale, proprio perché quest'anno si è trattato della prima applicazione del nuovo obbligo telematico per la denuncia salari, ***Inail riapre i termini per effettuare la predetta denuncia.***

In particolare, in relazione all'autoliquidazione 2011/2012 in scadenza al 18 giugno 2012 (quella che interessa le PAT di nuova emissione), ***l'istituto comunica che dal 25 maggio fino al 18 giugno 2012 saranno disponibili sul portale Inail, punto cliente, i servizi «invio telematico dichiarazione salari» e «Alpi online»*** di cui potranno fruire anche i datori di lavoro che non hanno provveduto all'invio delle dichiarazioni entro il 17 marzo, che possono così rimediare inviandole entro il 18 giugno.

In ogni caso, precisa l'Inail resta fermo che ***la mancata presentazione della denuncia delle retribuzioni entro il nuovo termine comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa, così come previsto dall'art. 195 del Testo Unico Inail (euro 770,00, ovvero misura ridotta pari a euro 250 e misura minima pari a euro 125).***

Si ricorda, inoltre, che – ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 28 del D.P.R. 1124/65 (c.d. "testo unico Inail") - in caso di mancato invio della dichiarazione delle retribuzioni entro i termini l'Inail può o procedere

direttamente all'accertamento delle retribuzioni, addebitando al datore di lavoro le spese sostenute, o effettuare la liquidazione del premio dovuto, sia per la regolazione che per la rata anticipata, in base al doppio delle retribuzioni presunte dell'ultimo periodo assicurativo.

NUOVI TASSI RATEAZIONE

Si segnala che con altra nota, **n° 3304 del 23 maggio 2012, l'INAIL - a** parziale rettifica di quanto comunicato con la nota n. 449 del 24/01/2012 - ***informa che sono stati riveduti i coefficienti di rateazione per coloro che usufruiscono del pagamento rateale*** per l'autoliquidazione 2011/2012 in scadenza al 18 giugno 2012 (PAT di nuova emissione).

I nuovi coefficienti per la determinazione degli interessi da calcolare sulla seconda e sulla terza rata del premio di autoliquidazione, ***rispettivamente in scadenza al 16 agosto e 16 novembre 2012***, fermo restando che entro la data del 18 giugno 2012 deve essere effettuato il versamento del 50% di quanto dovuto a titolo di autoliquidazione, sono:

scadenza del 16 agosto 2012	coefficiente 0,0058353
scadenza del 16 novembre 2012	coefficiente 0,0149345

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC